



**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Ermanno GRANELLI	Presidente
Angela PRIA	Consigliere (relatore)
Alessandro BENIGNI	Primo referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Donato CENTRONE	Primo Referendario
Claudio GUERRINI	Primo Referendario

nell'adunanza del 17 dicembre 2015 ha reso la seguente

**PRONUNCIA**

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2013, che l'Organo di revisione, sulla base dei criteri e linee-guida definiti dalla Corte dei conti con delibera della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 14 aprile 2014, ha predisposto ed inviato alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti i chiarimenti forniti dall'Amministrazione a seguito di richieste formulate dal magistrato istruttore;

Vista la relazione con la quale il magistrato istruttore ha formulato osservazioni al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2013 del Comune di Aquila d'Arroscia;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 43/2015 del 1 dicembre 2015, con la quale è stata convocata per il giorno 17 dicembre 2015 la Sezione regionale di controllo per pronunciarsi in merito alle osservazioni contenute nella relazione indicata;

Vista la nota presidenziale n. 4292-27/11/2015-SC\_LIG-T85-P del 1 dicembre 2015, inviata al Sindaco, al Segretario Comunale e al Presidente dell'Organo di revisione del Comune di Aquila d'Arroscia, con la quale è stata trasmessa copia della predetta relazione e dell'ordinanza di convocazione della Sezione;

Vista la nota del Comune di Aquila d'Arroscia dell'11 dicembre 2015 prot. n. PEC/ con la quale sono state trasmesse le deduzioni a seguito della richiesta del Magistrato istruttore;

Udito il relatore, consigliere dott.ssa Angela Pria;

Ritenuto in

### **FATTO**

L'esame della relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Aquila d'Arroscia (IM), relativa al rendiconto per l'esercizio finanziario 2013, ha consentito di riscontrare la mancata attivazione delle procedure di cui all'articolo 195, commi 1 e 2 del TUEL ai fini dell'utilizzo temporaneo delle risorse di cassa con vincolo di destinazione. E' emersa inoltre una precaria situazione di disponibilità finanziaria che desta preoccupazione se considerata unitamente alla situazione debitoria.

Il Comune, riconoscendo il rilievo, ha fatto presente che:

- a) ha provveduto con atto della Giunta comunale n. 14 del 1 febbraio 2013 a deliberare l'anticipazione di cassa per il medesimo esercizio e provvederà per il futuro ad assumere gli opportuni atti amministrativi riferiti all'utilizzo di entrate vincolate di cui all'articolo 195 TUEL;
- b) in merito alla precaria situazione di disponibilità finanziaria ereditata e preso atto della medesima, si è attivato, da una parte, aumentando i tributi nei limiti consentivi dalla legge, dall'altra, contenendo le spese di gestione per non aggravare la situazione, contattando i fornitori e gli enti creditori, al fine di adottare piani di rientro concordati per il pagamento dei debiti.

All'adunanza del 17 dicembre 2015 non è intervenuto alcun rappresentante del Comune.

Considerato in

### **DIRITTO**

I fatti emersi dalla documentazione in atti, come sopra esposti, consentono alla



Sezione di accertare l'effettiva sussistenza delle criticità rilevate in sede istruttoria. Sulla base di quanto dichiarato dal Comune appare degna di particolare segnalazione l'emersione di criticità nella gestione finanziaria derivanti da somme incassate per mutui e finanziamenti pubblici introitate nella cassa corrente e utilizzate per le normali attività di gestione, senza attivare le procedure di cui all'articolo 195 del TUEL ai fini dell'utilizzo temporaneo di dette risorse con vincolo di destinazione. Si tratterebbe, infatti, di risorse provenienti da mutui e da finanziamenti pubblici (Regione, Prefettura e Comune di Ranzo) con vincolo di destinazione per la realizzazione di opere di riqualificazione del museo, di manutenzione di centri sportivi polivalenti, di manutenzione e sistemazione stradale e di ripristino strade acquedotto.

Tali entrate, aventi natura vincolata, infatti, avrebbero dovuto mantenere il vincolo impresso dai concedenti e dal Consiglio comunale all'atto di accensione del mutuo.

L'articolo 195 del decreto legislativo n. 267 del 2000 disciplinava, già anteriormente all'entrata in vigore del nuovo sistema della contabilità c.d. armonizzata (decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014), l'eventuale utilizzo per cassa delle entrate a specifica destinazione. Il comma 1 prescriveva che gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario, potessero disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti (anche provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti), per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 del medesimo decreto legislativo (tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente).

L'utilizzo delle somme a specifica destinazione, precisava il comma 2, presuppone l'adozione della deliberazione di giunta relativa all'anticipazione di tesoreria e deve essere deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

Inoltre, il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria e, soprattutto, impone all'ente locale, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione di ricostituire la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti (articolo 195, comma 3).

L'esigenza che le entrate aventi destinazione vincolata mantengano la finalizzazione impressa dalla legge o dal Consiglio comunale emergeva anche dall'articolo 180 che, nel disciplinare la riscossione delle entrate, prescriveva che l'ordinativo

d'incasso dovesse contenere, fra gli altri, l'annotazione degli "eventuali vincoli di destinazione delle somme".

Allo stesso modo, l'articolo 183, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nella formulazione vigente fino al 2014, considerava automaticamente impegnate le spese in conto capitale ove finanziate, fra gli altri casi, con l'assunzione di mutui a specifica destinazione, in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso. La stessa norma prescriveva, in linea generale, che si ritenevano impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

La disciplina delle entrate vincolate, e dei limiti al relativo utilizzo, ha trovato una nuova, e maggiormente analitica, disciplina con l'entrata in vigore a regime della contabilità armonizzata (decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014). Le novità discendenti dalla nuova disciplina sono state esaminate, di recente, dalla Sezione Autonomie che, nella deliberazione n. 31/2015/INPR del 19 novembre 2015, ha avuto modo di esplicitare alcuni principi di diritto, che debbono conformare l'attività degli enti locali in materia.

Nel rinviare per gli approfondimenti al testo della deliberazione, in questa sede va evidenziato come, con riferimento alle entrate vincolate, vada distinto tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'articolo 180, comma 3, lett. d) del TUEL (entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti), entrate vincolate ai sensi dell'articolo 187, comma 3-ter, lett. d) (entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, alle quali l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione) ed entrate con vincolo di destinazione generica.

Per le prime, in particolare (fra le quali rientrano le entrate da mutuo), viene confermata l'operatività della disciplina prevista dagli articoli 195 e 222 del TUEL, per quanto riguarda l'utilizzabilità in termini di cassa. Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l'esatta determinazione dell'avanzo vincolato. Pertanto, le entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lett. d) possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, previa apposita deliberazione della giunta, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile.

In particolare, i relativi movimenti di utilizzo e di reintegro devono essere oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (decreto legislativo n. 118 del 2011, all. 4/2, paragrafo 10.2).



Appare, pertanto, necessario che il Comune di Aquila d'Arroschia effettui un'attività di attento monitoraggio della generale gestione di cassa, limitando l'utilizzo per cassa delle entrate a destinazione vincolata entro i parametri previsti dalla legge, in particolare evidenziando tutti i relativi movimenti nelle proprie scritture contabili e di bilancio.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria

**ACCERTA**

sulla base dell'esame della relazione inviata dall'Organo di revisione del Comune di Aquila d'Arroschia in relazione al rendiconto 2013, e della successiva attività istruttoria, la non corretta destinazione delle somme incassate a titolo di mutuo e da finanziamenti pubblici, nonché la mancata attivazione delle procedure di cui all'articolo 195 TUEL;

**INVITA**

l'Amministrazione comunale di Aquila d'Arroschia ad adottare le procedure contabili, prescritte dalla legge, atte a garantire che le entrate vincolate, sia in termini di competenza che di cassa, siano vincolate al finanziamento delle spese cui sono destinate;

**DISPONE**


la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco del Comune di Aquila d'Arroschia e, attraverso il sistema SIQUEL, al Revisore dei conti, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sul sito internet dell'Amministrazione.

Dispone, altresì, la trasmissione della deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti in relazione al mancato rispetto del vincolo di destinazione delle entrate da mutuo e da finanziamenti pubblici.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015.


Il Magistrato relatore

Angela Pria



Il Presidente

Ermanno Granelli



Depositato in segreteria il 2-2-2016  
IL FUNZIONARIO PREPOSTO

